



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO PERL'ISTITUZIONE DI UNA "CONSULTA DEI GIOVANI"

PREMESSA

È Istituita la "Consulta dei Giovani" quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Quartu S. Elena riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana. I principi ai quali ci si ispira sono: partecipazione, responsabilità, trasparenza, lealtà, efficacia, efficienza e coerenza. La Consulta dei Giovani diventa lo strumento e il canale primario e permanente di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, quale organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta. La Consulta collabora con l'Assessorato alle Politiche Giovanili e Generazionali mantenendo la propria autonomia in quanto organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico.

Art. 1 – Finalità

1. La Consulta dei giovani è un organismo di partecipazione del mondo giovanile, all'azione dell'Amministrazione Comunale, così come previsto dagli artt. 73 e seguenti del "Titolo Terzo" dello Statuto Comunale.
2. La Consulta dei giovani si propone per i seguenti scopi:
 - a. valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile;
 - b. promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile;
 - c. partecipare attivamente alla programmazione e alla pianificazione di attività dell'Amministrazione Comunale riguardanti il mondo dei giovani;
 - d. sostenere il valore dell'apporto giovanile nella politica e nella società civile;
 - e. valorizzare l'attività di volontariato e di servizio civile;
3. Per il conseguimento dei suoi fini, la Consulta dei giovani si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio del Comune. A tal fine incontra, al proprio insediamento e periodicamente, il Sindaco, gli Assessori e le Commissioni consiliari nelle materie di competenza.

Art. 2 – Funzioni

1. La Consulta dei giovani svolge funzioni consultive, istruttorie, referenti, di ricerca, di studio e propositive sulle materie di competenza degli Organi e Organismi di governo del Comune di Quartu S. E.
2. La Consulta dei giovani esprime pareri non vincolanti, su progetti, proposte e atti riguardanti il mondo dei giovani;
3. Può, altresì, proporre di organizzare convegni e seminari tematici su argomenti legati al mondo giovanile.

Art. 3- Rapporti con le istituzioni

1. La consulta è un organo consultivo.
2. La Consulta collabora con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale tramite:
 - a. Pareri non vincolanti;
 - b. Proposte di deliberazione;
 - c. Iniziative, convegni, laboratori;
 - d. Tutte le attività inerenti con il tema delle politiche giovanili e sociali utili al miglioramento della qualità della vita dei giovani cittadini.
3. Le proposte vengono presentate:
 - a. In forma scritta e protocollata, indirizzata a colui che ha la competenza sulla tematica trattata.
 - b. In forma verbale mediante un portavoce nominato dal Presidente della consulta;
 - c. Alla Presidenza del Consiglio.

Art. 4- Composizione e funzionamento

1. La Consulta dei Giovani è composta dai seguenti membri di diritto:
 - a. Ragazzi/e di età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti o domiciliati nel Comune di Quartu Sant'Elena, fatto salvo i rappresentanti delle istituzioni;
 - b. Il Sindaco o suo delegato;
 - c. L'Assessore alle politiche giovanili o suo delegato;
 - d. I due Consiglieri più giovani sia di maggioranza e che di minoranza;
 - e. Tutti i rappresentanti degli Istituti Superiori e tutti i rappresentanti e tutor nella Consulta Provinciale Studentesca, eletti negli Istituti di Quartu Sant'Elena;
 - f. I componenti del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Cagliari, residenti o domiciliati nella città di Quartu Sant'Elena di età non superiore ai 30 anni;
2. Ne fanno parte altresì, nominati dalla Giunta, tra i nomi pervenuti a seguito di avviso pubblico e manifestazione di interesse, nel rispetto della parità di genere e con età compresa tra i 16 e i 30 anni:
 - a. Due rappresentanti delle Associazioni culturali con sede nel Comune di Quartu Sant'Elena;
 - b. Due rappresentanti di Associazioni sportive con sede nel Comune di Quartu Sant'Elena;
 - c. Due rappresentanti di Associazioni di volontariato con sede nel Comune di Quartu Sant'Elena.

Art. 5 – Sede

La Consulta dei giovani ha sede nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. L'indicazione di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente richiesta dal Presidente della Consulta e, successivamente, autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art.6 – Diritti e doveri dei partecipanti

1.I componenti vengono esclusi automaticamente dalla Consulta per:

- a. Venir meno ai requisiti tecnici e morali contenuti in questo regolamento;
- b. Per quanto previsto all'art 7 c.2, fatto salvo i Consiglieri rappresentanti;
- c. Gravi inosservanze agli obblighi derivanti da tale comportamento;
- d. N. 3 assenze consecutive ingiustificate.

2.La perdita della qualità a partecipare alla CONSULTA DEI GIOVANI comporta la decadenza automatica dalle cariche eventualmente rivestite.

3.L'esclusione dalla Consulta viene valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata e con motivazioni valide.

4.L'esclusione del partecipante dovrà essere comunicata entro e non oltre 15 (quindici) giorni, in maniera cartacea su carta intestata.

5.Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al Sindaco, all' Assessore alle Politiche Giovanili o ad un suo delegato.

Art.6 bis – Recesso volontario

1.Il partecipante che intenda recedere dall'Assemblea dovrà comunicarlo con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo.

2.Tale comunicazione avrà effetto trascorso il quindicesimo giorno dalla presentazione della dichiarazione stessa o a richiesta dell'interessato con effetto immediato

Art.7 – Organi, incarichi e responsabilità

1.Sono organi della CONSULTA DEI GIOVANI:

- a. L'Assemblea dei partecipanti;
- b. Il Consiglio Direttivo che è votato con il criterio della doppia preferenza di genere.

2.Le cariche sono rivestite a titolo gratuito, nessun componente della CONSULTA DEI GIOVANI può ricoprire funzioni istituzionali. Ciò comporterà l'illeggibilità e la decadenza immediata dalla carica. In caso di decadenza si provvederà a nuova elezione della singola figura decaduta con le stesse norme.

3. La Consulta dei giovani elegge a maggioranza degli aventi diritto al voto e con scrutinio segreto:

- a. un Presidente;
- b. un Vice Presidente;
- c. un Segretario.
- d. Il Consiglio direttivo

Art. 8 – Convocazione e votazione

1. La Consulta dei giovani si riunisce:

- a. in via ordinaria almeno ogni tre mesi;
- b. in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti della Consulta stessa.

2. La Consulta dei giovani è convocata con avviso scritto, anche per via telematica (posta elettronica certificata), da far pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi d'urgenza, i tempi per gli adempimenti di cui al presente articolo sono ridotti a 24 ore. L'adunanza si considera valida allorquando intervenga almeno la maggioranza dei componenti assegnati a detta Consulta. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione, l'adunanza si considera valida con la presenza almeno di 1/3 dei componenti.

3. Le deliberazioni della Consulta giovani devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco/Assessore alle Politiche Giovanili o suo delegato e presieduta dal medesimo.

5. Durante la prima assemblea vengono eletti secondo l'art. 9 comma 2°:

- a. Presidente;
- b. Vice Presidente;
- c. Segretario;
- d. Il Consiglio Direttivo

6. Il Sindaco/Assessore alle politiche giovanili o suo delegato può convocare in via straordinaria l'Assemblea.

Art.9 – Attribuzione del voto

1. L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti di cui all'art. 4.

2. Le votazioni degli organi interni avvengono a scrutinio segreto con la possibilità dell'indicazione di due preferenze nel rispetto della parità di genere; nel caso in cui la doppia preferenza indicasse due candidati dello stesso genere la seconda preferenza verrebbe eliminata.

3. Le votazioni proposte dagli organi eletti avvengono per alzata di mano.

4. Non è ammesso l'esercizio di delega.

Art.10 – Poteri dell'assemblea

1. Rientra nei Compiti dell'assemblea ordinaria:

- a. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i membri del Consiglio Direttivo;
 - a. Stabilire l'eventuale adozione di regole interne volte all'efficiente svolgimento dei lavori;

- b. Definire il programma annuale e gli obiettivi generali delle attività da svolgere da presentare alla Giunta e al Consiglio Comunale;
- c. Approvare la relazione annuale da presentare alla Giunta e al Consiglio Comunale;

2. Con l'assemblea straordinaria si può deliberare:

- a. Sciogliere il Consiglio Direttivo

Art.11 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) membri, essi sono:

- a. Presidente;
- b. Vice Presidente;
- c. Segretario;
- d. Cinque componenti eletti tra gli altri dell'assemblea

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intero mandato

3. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

4. Per essere valide le sedute del Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno cinque componenti, in caso contrario il Presidente dichiara la mancata validità.

5. Le votazioni per essere valide devono ottenere il favore o il diniego della maggioranza dei presenti.

6. Il Presidente in caso di parità della votazione può far prevalere il proprio voto o rinviare l'argomento ad altra seduta.

7. Nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare concretamente il programma prodotto e votato dall'assemblea.

9. Ogni anno il Consiglio Direttivo produce una relazione sulle attività svolte, votata dall'assemblea, da presentare alla Giunta e al Consiglio Comunale.

10. La decadenza avviene:

- a. Scadenza di mandato.
- b. Superamento limite d'età.
- c. Per manifestata inattività.
- d. Per quanto previsto dall'art.7 comma 2.
- e. Mediante mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dai componenti della stessa.

Art.12 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è convocato con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario, la convocazione può essere richiesta dalla metà dei suoi componenti.

Art.13 – Presidente

1. Il Presidente:

- a. Presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
- b. Rappresenta la Consulta nelle relazioni con gli Organi Comunali;
- c. Assegna o rimuove deleghe tematiche ai componenti dell'Assemblea;
- d. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

2. Il Vice Presidente assume il ruolo di Presidente nel caso quest'ultimo dovesse assentarsi o in caso di decadenza per tutto il periodo della vacanza.

Art.14 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali durante le Assemblee e il Consiglio Direttivo.

2. Il verbale deve contenere la discussione e le presenze. Il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere fornito a tutti i componenti dell'Assemblea.

3. In assenza del Segretario il Presidente nomina momentaneamente un suo sostituto.

Art.15 – Partecipazione

1. Con formale richiesta da parte degli organi della Consulta possono partecipare ai lavori:

- a. Esperti;
- b. Rappresentanti di Enti e Associazioni;
- c. Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali;
- d. Dirigenti e funzionari comunali.

2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

Art.16 – Risorse

1. La CONSULTA DEI GIOVANI avrà a disposizione per il suo funzionamento personale e attrezzature tecniche messe a disposizione dal Comune di Quartu Sant'Elena.

2. Il Comune si assume il compito di:

- a. Aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- b. Pubblicare le convocazioni della Consulta sul sito Istituzionale del Comune;
- c. Conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

Art.17 – Rinvii

1. I rapporti con la CONSULTA DEI GIOVANI sono regolamentati dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale ove applicabili.

Art. 18 – Pubblicità

Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione “Regolamenti” del sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena e viene data ampia diffusione presso le associazioni presenti nel territorio comunale che abbiano come oggetto sociale le attività inerenti all’istituzione della Consulta dei giovani.